

# Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione

**Modifica del 22 dicembre 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 15 giugno 1998<sup>1</sup> concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 4*                    Procedura di notificazione per dividendi da partecipazioni determinanti

<sup>1</sup> La società svizzera che ne fa richiesta può essere autorizzata a ridurre solo del 5 per cento i dividendi versati a una società americana se, nella procedura di dichiarazione secondo i capoversi 2–4, è accertato che sono rispettate le premesse degli articoli 10 paragrafo 2 lettera a nonché 22 della convenzione.

<sup>2</sup> La società svizzera che versa i dividendi deve presentare domanda all'Amministrazione federale delle contribuzioni sul modulo 823 prima della scadenza dei dividendi. In pari tempo essa deve comprovare che la società americana:

- a. dispone direttamente di almeno il 10 per cento dei voti che possono essere esercitati nella sua assemblea generale; e
- b. ha diritto a beneficiare della convenzione conformemente all'articolo 22 della stessa.

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la domanda. Un'autorizzazione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società di capitali americana, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l'imposta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione determinante secondo l'articolo 10 paragrafo 2 lettera a della convenzione. L'autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida tre anni.

<sup>4</sup> Se la domanda è respinta in tutto o in parte, la società svizzera può esigere dall'Amministrazione federale delle contribuzioni una decisione, che deve essere notificata con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

<sup>5</sup> Se i presupposti per il diritto alla procedura di dichiarazione non sono più adempiuti, la società svizzera che paga i dividendi deve informarne tempestivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

<sup>1</sup>    RS 672.933.61

<sup>2</sup>    RS 0.672.933.61

*Art. 4a* Dichiarazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni

<sup>1</sup> Se dispone di un'autorizzazione, la società svizzera che paga i dividendi ne dichiara spontaneamente entro 30 giorni il pagamento mediante il modulo 108. Esso deve essere presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è valido anche quando non è stata presentata nessuna istanza di autorizzazione o non è ancora stata presa nessuna decisione. In assenza di istanza di autorizzazione, questa deve essere presentata unitamente al modulo 108. Se il controllo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dimostra un abuso della procedura di dichiarazione, l'imposta preventiva e un eventuale interesse di mora devono essere riscossi posticipatamente. Se la riscossione posticipata è contestata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione.

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ai sensi degli articoli 3 capoverso 4 e 4 capoverso 4 possono essere impugnate mediante reclamo, nei 30 giorni successivi alla loro notificazione.

*Art. 20* Domande di rimborso e dichiarazioni di dividendi

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può trasmettere alla competente autorità americana i duplicati dei moduli 108 e delle domande di rimborso dell'imposta preventiva che le hanno fatto pervenire i beneficiari americani di dividendi e interessi svizzeri.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz